

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Riallineamento delle divergenze di valore da IFRIC 12: ancora dubbi da chiarire - pag. 2
- Tax credit locazioni con regole diverse (e penalizzanti) per il settore turistico - pag. 4
- Responsabilità 231: quando scatta il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - pag. 5
- Superbonus anche per edificio di un unico proprietario: occorre verificare se sia residenziale nella sua interezza - pag. 10
- Fondo perduto: la proroga dell'invio del modello Redditi allunga i tempi di erogazione - pag. 12

LAVORO E PREVIDENZA

- Assumere un giovane con sconti contributivi: dubbi e soluzioni - pag. 15
- Contratto di rioccupazione: è davvero una novità utile per le imprese? - pag. 18
- Decreto reclutamento: nuove regole per i concorsi pubblici con il PNRR - pag. 20

FINANZIAMENTI

- Voucher 3i: esaurite le risorse per 2021 - pag. 21
- PMI: proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui finanziamenti - pag. 21

IMPRESA

- Adeguamento statuti ETS: proroga al 31 maggio 2022. Ma non per tutti - pag. 22
- Certificato COVID digitale: i nuovi regolamenti UE - pag. 24

IN EVIDENZA

Contratto di rioccupazione: è davvero una novità utile per le imprese?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Il decreto Sostegni bis introduce, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione per la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Il contratto è finalizzato al reinserimento occupazionale dei lavoratori che versino in stato di disoccupazione attraverso un progetto della durata di 6 mesi. Il datore di lavoro può beneficiare di uno sgravio del 100% dei contributi a suo carico nel limite di 6.000 euro annui. È inoltre prevista la cumulabilità con eventuali altre agevolazioni contributive. Benefici contributivi a parte, la scelta del Legislatore pone alcuni dubbi. Qual è il più importante?


Il D.L. n. 73/2021, meglio noto come decreto Sostegni bis, ha introdotto, con l'art. 41, in via di eccezione, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il c.d. **contratto di rioccupazione**.

Prima di entrare nel merito si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni di carattere generale per meglio inquadrare la logica delle norme e il contesto in cui si colloca.

Leggi anche Contratto di rioccupazione: vantaggi limitati e con qualche dubbio operativo

Logica della norma e contesto di riferimento

Dall'inizio della pandemia, per una scelta solo in parte di politica




Tax credit locazioni con regole diverse (e penalizzanti) per il settore turistico

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In base a un'interpretazione letterale della disciplina del tax credit locazioni dettata dal decreto Rilancio, come modificato dal decreto Sostegni bis, le regole relative al 2021 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator sono completamente diverse rispetto a quelle applicabili agli altri operatori economici. Per accedere al bonus locazioni, i soggetti del settore turistico devono infatti verificare mese per mese se si è realizzata una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Gli altri soggetti, invece, non sono chiamati a una verifica mensile. Di fatto, per accedere al beneficio il settore turistico, più seriamente danneggiato dall'emergenza Covid, deve registrare un calo del fatturato maggiore rispetto agli altri.

L'art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) sul **tax credit** relativo al periodo, per beneficiare del credito d'imposta.

agli immobili condotti in **locazione** Ad esempio, i presupposti dell'agevolazione riguardanti i canoni di locazione relativi all'anno 2020 sono diversi rispetto ai presupposti che consentono di beneficiare dell'agevolazione per i canoni di **regole diverse**, a seconda del periodo di locazione relativi all'anno 

Fisco

L'analisi di Assonime

Riallineamento delle divergenze di valore da IFRIC 12: ancora dubbi da chiarire

di Carlotta Armuzzi - Avvocato - Studio Gnudi e Associati

Con la circolare n. 18 del 2021, Assonime analizza, rilevandone le criticità, gli ultimi orientamenti dell'Agenzia delle Entrate (non pubblici ma resi noti dalla stampa specializzata) sulla possibilità di applicare il riallineamento ai disallineamenti derivanti dall'applicazione dell'IFRIC 12 e sulla natura del vincolo di sospensione d'imposta delle riserve da rivalutazione. Proprio l'assenza di documenti di prassi ufficiali, di carattere generale, che illustrino i principi alla base delle novità normative più rilevanti, proprio nel periodo dell'anno che vede impegnate le società nell'approvazione dei bilanci, ha portato l'Associazione a tornare (dopo la circolare n. 6/2021) a occuparsi della normativa su rivalutazione e riallineamento dettata dal decreto Agosto.

Nella circolare n. 18 del 2021, Assonime rileva le criticità connesse agli ultimi di prassi dell'Agenzia delle Entrate sul **riallineamento delle divergenze di valore da IFRIC 12** e sulla natura del vincolo di sospensione d'imposta delle riserve da rivalutazione.

Riallineamento delle divergenze di valore da IFRIC 12

Quanto al primo tema, è opportuno rammentare che dall'esercizio 2010 la rappresentazione contabile delle infrastrutture impiegate da imprese che prestano servizi in concessione è stata notevolmente modificata per effetto dell'applicazione dell'IFRIC 12.

In particolare, le imprese concessionarie IAS adopter hanno dovuto riclassificare gli asset relativi ai **beni in concessione** dalle immobilizzazioni materiali, ai sensi dello IAS 16, a:

- un'**attività finanziaria**, nei casi in cui il concedente garantisce al concessionario il diritto di ricevere i flussi finanziari derivanti dai servizi di costruzione e gestione dell'infrastruttura, indipendenti dal suo utilizzo;
- ovvero un'**attività immateriale** rappresentativa del diritto allo sfruttamento dell'infrastruttura (c.d. intangibile), nel caso in cui la remunerazione del concessionario sia correlata all'effettivo sfruttamento da parte degli utenti finali (quest'ultimo modello contabile è quello maggiormente impiegato in Italia, come rileva l'Assonime).

Nonostante la loro riclassificazione fra i beni immateriali, in applicazione del secondo metodo contabile sopra citato (nel caso di servizi in concessione che hanno ad oggetto l'esercizio di attività regolamentate) i beni materiali sottostanti il diritto di concessione continuano ad essere iscritti nel libro cespiti della società concessionaria e, dal punto di vista fiscale, *ex art. 102-bis TUIR*, l'ammortamento continua ad essere deducibile nei limiti e con i criteri previsti dalle disposizioni fiscali applicabili ai singoli beni fisici oggetto dei diritti di sfruttamento.

Tale riclassificazione opera, è opportuno sottolinearlo, anche in caso di **first time adoption** da parte di soggetti OIC adopter che iniziano ad adottare i principi contabili internazionali.

Per le **società IAS adopter già operative** nel corso del 2010, il **transito all'IFRIC 12** è avvenuto in regime di **neutralità fiscale**, ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 48/2009 e dell'art. 13, D.Lgs. n. 38/2005, e - rileva l'Associazione - solo in pochi casi è stato fatto ricorso al regime di riallineamento per le FTA *ex art. 15, D.L. n. 185/2008*. Il **disallineamento**, in tale contesto, riguarda l'ammortamento civilistico dell'intangibile rispetto all'ammortamento fiscale dei singoli cespiti rilevanti ai fini della concessione.

L'Agenzia delle Entrate ha affermato - in alcune **risposte ad interpello non pubbliche**, di cui ha dato notizia la stampa specializzata - che, per le divergenze di valore *de qua* la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento sarebbe **preclusa ab origine** per due ordini di ragioni:

- il riallineamento, secondo l'Agenzia, non sarebbe consentito quando la divergenza di valori è dovuta alla transizione dagli standard contabili nazionali a quelli internazionali, con relativa modifica del regime fiscale dell'asset considerato;
- nel caso specifico di adozione dell'IFRIC 12 non esisterebbe un'attività immateriale fiscalmente rilevante, in quanto si continuano ad ammortizzare i singoli beni rilevati a bilancio prima dell'adozione dell'IFRIC 12 stesso - in proposito pare, quindi, che i quesiti sottoposti all'Amministrazione Finanziaria riguardassero fattispecie nelle quali il metodo contabile adottato fosse quello "dell'attività immateriale" e non quello "dell'attività finanziaria", come sopra descritti.

Entrambe le argomentazioni, secondo Assonime, suscitano non poche **perplexità**.

Innanzitutto, l'Associazione sottolinea che è fuori di dubbio che possano essere oggetto di riallineamento

anche divergenze generatesi per effetto di FTA di un nuovo principio contabile, IAS o IFRIC esso sia. La genesi dei disallineamenti - che nel caso di specie sono sorti in occasione di una riclassifica contabile, fiscalmente neutrale - non deve rilevare, come peraltro era pacifico per orientamento di prassi (il riferimento dell'Associazione è alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E/2006 a commento dell'art. 10, comma 2, del D.M. n. 162/2001).

Assonime sottolinea, inoltre, che ai sensi del comma 8-bis dell'art. 110, D.L. n. 104/2020 è espressamente prevista la **facoltà di riallineare il valore di "altre attività immateriali"**, compreso l'avviamento, ovvero beni non giuridicamente tutelati. Sul punto l'Associazione ritiene che se il legislatore avesse voluto escluderli dal riallineamento lo avrebbe fatto espressamente.

Quanto alla contestazione che pare fare l'Agenzia, nei casi esaminati dall'Associazione, circa l'irrilevanza fiscale dell'attività immateriale "concessione", in conseguenza del fatto che continuano ad essere ammortizzati i beni sottostanti la concessione, Assonime evidenzia come più che alla negazione della possibilità di riallineamento, tale considerazione avrebbe dovuto portare alla più coerente conclusione di consentire il riallineamento, contrapponendo però al maggior valore contabile un valore fiscale pari a zero, anziché - come invece parrebbe più ragionevole, anche secondo Assonime, ritenere - un valore fiscale rappresentato dalla sommatoria dei valori fiscali dei singoli beni oggetto della concessione stessa, ad essa "sottostanti". L'Associazione, sempre su questo aspetto, mette in luce che in una delle risposte dell'Agenzia in commento, pare emergere un'interpretazione dell'art. 8, comma 3, del D.M. 8 giugno 2011 (che stabilisce che l'ammortamento di tali attività immateriali continua ad essere deducibile nei limiti dell'art. 102-bis TUIR) derogatoria rispetto al **principio di derivazione rafforzata**.

Saremmo, quindi, di fronte ad una **divergenza permanente** fra le risultanze di bilancio e i cespiti fiscalmente rilevanti, che escluderebbe di per sé l'accesso alla disciplina del riallineamento. Tuttavia, ricorda Assonime, la norma da ultimo citata **non ha alcuna valenza derogatoria** delle qualificazioni IAS/IFRS, si

limita a fissare i limiti entro i quali è ammessa la deduzione delle quote di ammortamento.

Natura del vincolo di sospensione d'imposta delle riserve da rivalutazione

Il secondo tema che affronta Assonime nella circolare n. 18 del 2021 riguarda la natura del vincolo di sospensione d'imposta delle riserve da rivalutazione.

Leggi anche Riallineamento dei valori fiscali e civili: dubbi sulla riserva in sospensione d'imposta da vincolare

Più precisamente, secondo alcune risposte - non pubblicate - dell'Agenzia, il vincolo di sospensione d'imposta apposto sulle riserve de qua non avrebbe natura c.d. "**moderata**" (ovvero tale da renderle tassabili solo in caso di distribuzione ai soci), ma avrebbe natura c.d. "**radicale**" (ovvero tale da renderle tassabili anche in caso di utilizzo per eventi diversi dalla distribuzione ai soci). Dunque, stando a quanto pare emergere dalle ultime pronunce dell'Agenzia sul punto, le riserve *de qua* sarebbero **tassabili in qualsiasi caso di utilizzo**, diverso dalla copertura delle perdite d'esercizio oppure dalla riduzione delle stesse senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 2445, commi 2 e 3, c.c.

In proposito l'Associazione rileva la **contrarietà** di un tale orientamento, tanto con la **precedente prassi** della stessa Agenzia (che ha sempre affermato che la tassazione avviene in caso di distribuzione - cfr. circolare n. 14/E/2017), tanto con il **documento interpretativo OIC n. 7** del marzo 2021 - sul quale certamente l'Agenzia, come di consueto, ha avuto modo di formulare le proprie osservazioni ed eventuali proposte di revisione - tanto con il dettato normativo stesso. L'art. 13, comma 3, della legge n. 342/2000 (che detta la disciplina delle riserve in commento, ed è espressamente richiamato, a questi fini, anche dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020) prevede, infatti, come **unico presupposto impositivo** di tali riserve la **distribuzione ai soci**.

L'Agenzia, sottolinea l'Associazione, **confonde il piano fiscale con i vincoli civilisti** all'utilizzo della riserva medesima. Tuttavia, però, tali piani sono e devono rimanere distinti ed autonomi.

In considerazione di tutto quanto sopra, Assonime, a conclusione della circolare n. 18/2021, auspica un **ripensamento** dell'Agenzia su entrambi i fronti.

Fisco

Le condizioni per accedere al beneficio

Tax credit locazioni con regole diverse (e penalizzanti) per il settore turistico

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

In base a un'interpretazione letterale della disciplina del tax credit locazioni dettata dal decreto Rilancio, come modificato dal decreto Sostegni bis, le regole relative al 2021 per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator sono completamente diverse rispetto a quelle applicabili agli altri operatori economici. Per accedere al bonus locazioni, i soggetti del settore turistico devono infatti verificare mese per mese se si è realizzata una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Gli altri soggetti, invece, non sono chiamati a una verifica mensile. Di fatto, per accedere al beneficio il settore turistico, più seriamente danneggiato dall'emergenza Covid, deve registrare un calo del fatturato maggiore rispetto agli altri.

L'art. 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) sul **tax credit** relativo agli immobili condotti in **locazione** per usi diversi da quello abitativo è di difficile applicazione. Nel corso del tempo si sono "stratificati" una serie di interventi normativi che hanno previsto l'applicazione di **regole diverse**, a seconda del **periodo**, per beneficiare del credito d'imposta.

Ad esempio, i presupposti dell'agevolazione riguardanti i canoni di locazione relativi all'anno 2020 sono diversi rispetto ai presupposti che consentono di beneficiare dell'agevolazione per i canoni di locazione relativi all'anno 2021.

Leggi anche Tax credit locazioni con disciplina stratificata

In realtà la diversità sembra riguardare anche i **soggetti**. Infatti, in base a un'interpretazione letterale dell'art. 28, così come modificato dall'art. 4, D.L. n. 73/2021 le regole relative all'anno 2021 per le **imprese turistico-ricettive**, le **agenzie di viaggio** e i **tour operator** sembrano essere completamente diverse rispetto a quelle applicabili agli altri operatori economici.

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Prima dell'ultima modifica normativa l'art. 28, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 così recitava: "Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a **condizione** che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019".

L'art. 4, comma 1, del decreto Sostegni bis sostituisce le parole "fino al 30 aprile 2021" con le parole "**fino al 31 luglio 2021**". Per il resto le condizioni che attribuiscono il diritto a fruire del Tax credit per i canoni di locazione dell'anno 2021 non sono cambiate.

Conseguentemente, questi soggetti devono **verificare mese per mese** se si è realizzata una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Potrebbe quindi verificarsi che per un mese sussistano i presupposti per fruire del credito d'imposta e per il mese successivo non sia possibile non essendosi ridotto il fatturato di almeno il 50%. L'unica modifica consiste nell'**estensione temporale**, cioè la possibilità di fruire del credito d'imposta anche per i mesi aggiunti da maggio a luglio 2021.

Gli altri soggetti

Le modifiche più radicali della disposizione hanno interessato gli altri soggetti.

Infatti, il legislatore non si è limitato a estendere temporalmente il credito d'imposta ai canoni dei mesi compresi da gennaio a maggio 2021, ma sono **mutati** anche i **presupposti** che consentono di fruire del beneficio fiscale.

Il tax credit spetta se il fatturato è diminuito del 30% e non del 50%. Inoltre, il periodo da prendere in considerazione è compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 che deve registrare la riduzione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Il confronto deve essere effettuato con riferimento all'ammontare medio mensile. Pertanto, se tale condizione risulterà verificata, il credito d'imposta potrà essere fatto valere per tutti i mesi compresi tra gennaio e maggio 2021. La **verifica**, quindi, **non** sarà **mensile**.

Le regole diverse

È dunque evidente che le regole relative al settore turistico - ricettivo siano ben diverse. Non si comprende, però, per quale ragione il settore turistico, che risulta più seriamente danneggiato a causa dell'emergenza epidemiologica, debba registrare per accedere al beneficio, un calo del fatturato maggiore rispetto agli altri soggetti.

Fisco

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Responsabilità 231: quando scatta il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

di Marco Martorana - Avvocato in Lucca - Studio Legale Martorana, di Zakaria Sichi - Avvocato - Studio Legale Martorana

Con la sentenza n. 10763/2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e, in particolare, sulla portata applicativa della disposizione, richiamata anche dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato. In particolare, per l'ente, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 400 quote qualora il reato sia stato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa al fine di conseguire un interesse o vantaggio per l'ente stesso. Se ne parlerà durante il "Corso - Normativa 231: i reati tributari", al via dal 28 giugno 2021.



Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Rimborso IVA: in assenza di procedura concorsuale anche all'estero non si applica l'esonero dalla garanzia

In assenza di elementi concreti che consentano di assimilare la procedura di insolvenza straniera, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, non si rinvengono le condizioni per applicare l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia in sede di rimborso IVA ex articolo 74-bis, del decreto IVA. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 395 del 9 giugno 2021 con cui ha ricordato che considerato il carattere agevolativo, la disposizione recata dall'articolo 74-bis del Decreto Iva non è suscettibile di estensione ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 395 del 9 giugno 2021 riguardante la procedura concorsuale all'estero e il **rimborso IVA**.

L'articolo 74-bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce che in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni.

Come recentemente ribadito dall'Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 535 del 6 novembre 2020, considerato il carattere agevolativo, la disposizione recata dall'articolo 74-bis del DPR n. 633 non è suscettibile di **estensione** ad altre procedure diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa. Conseguentemente, con la predetta risposta, è stata esclusa l'applicazione dell'esonero dalla garanzia nell'ipotesi di un **rimborso IVA** chiesto nell'ambito di un concordato preventivo.

Nel caso di specie, dunque, ciò che rileva ai fini dell'applicazione del predetto articolo 74-bis, comma 3, non è la circostanza che il richiedente sia o meno un **soggetto residente**, quanto l'assimilabilità o meno al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa della procedura d'insolvenza cui lo stesso è assoggettato.

Il fallimento, nell'ordinamento giuridico italiano, è una procedura **concorsuale liquidatoria**, finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore. I presupposti

per la dichiarazione di **fallimento** sono la natura di imprenditore commerciale (presupposto soggettivo) e lo stato di insolvenza (presupposto oggettivo) che, così come definito dall'articolo 5 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, c.d. "Legge fallimentare", si manifesta con **inadempimenti** od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il **curatore**, nominato con la sentenza che dichiara il fallimento, è l'organo amministrativo che provvede alla conservazione, amministrazione e realizzazione del patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Anche la liquidazione coatta amministrativa è finalizzata alla cessazione dell'attività di impresa attraverso la definizione, nel rispetto della par conditio creditorum, dei rapporti facenti capo ad essa. Trattasi, nello specifico, di una **procedura concorsuale** a carattere amministrativo riservata ad alcune categorie di imprese in ragione del particolare interesse che lo Stato ha rispetto alla gestione delle medesime, o perché pubbliche o per la loro rilevante importanza socio-economica.

Il **commissario liquidatore**, nominato dall'Autorità amministrativa con il provvedimento che dispone la liquidazione coatta, ha il compito di liquidare l'impresa e deve amministrarne il patrimonio durante la liquidazione, mentre il comitato di sorveglianza, nominato sempre con lo stesso provvedimento, ha funzioni consultive e di controllo.

In assenza di elementi concreti che consentano di assimilare la procedura di insolvenza straniera, al fallimento o alla liquidazione coatta amministrativa, non si rinvengono le condizioni per applicare l'esonero dall'obbligo di prestare garanzia in sede di rimborso IVA ex articolo 74-bis, del decreto IVA.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/06/2021, n. 395](#)

Fisco

Dall'Agenzia dell'Entrate

Valute estere: il cambio di maggio 2021

È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di maggio 2021. La misura è stabilita dal provvedimento del 9 giugno 2021 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune disposizioni del TUIR, nella

determinazione del reddito ai fini IRPEF e IRES, si fa riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Con provvedimento del 9 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i cambi delle valute estere, utilizzabili ai fini fiscali per il mese di maggio 2021. In particolare, si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l'asterisco che vengono rilevate contro Euro nell'ambito del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

Inoltre, nel provvedimento, il riporto delle medie dei cambi, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato, è accompagnato da quella dello Stato e della moneta di riferimento.

A cosa servono i cambi delle valute estere

La media mensile delle valute estere va utilizzata in tutti i casi in cui tale utilizzo è richiamato dalle norme presenti nel TUIR (nello specifico con riferimento al Titolo I, che disciplina l'IRPEF, e al Titolo II, che tratta l'IRES, del D.P.R. n. 917/1986).

Infatti, l'art. 110, comma 9, TUIR prevede che - agli effetti delle norme sull'IRES che vi fanno riferimento - il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

Si ricorda che sono tuttavia applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Tra le diverse disposizioni del TUIR che richiamano l'utilizzo delle valute si segnala l'art. 68, comma 6, secondo cui per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è realizzata.

Ulteriore utilizzo si ha ai fini della compilazione del quadro RW laddove, ai fini della valorizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali da indicare nel

quadro, in caso di importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 09/06/2021, n. 140824

Fisco

Dal CNDCEC

Commercialisti, siglato nuovo accordo per comunicazioni all'Anagrafe Tributaria

Il Consiglio Nazionale ha siglato un nuovo accordo con l'Agenzia delle Entrate ad integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019 per definire le modalità delle comunicazioni all'Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali. Gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria delle variazioni intercorse (iscrizioni, variazioni e cancellazioni) nell'anno precedente, ritenendosi l'adempimento assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l'Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto lo stesso CNDCEC con l'informativa n. 65 del 9 giugno 2021.

Con l'informativa n. 65 del 9 giugno 2021 il CNDCEC ha reso noto che è stata integrata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria.

In data 8 giugno 2021, il Consiglio Nazionale ha siglato un nuovo accordo con l'Agenzia delle Entrate ad integrazione della Convenzione del 30 maggio 2019 per definire le modalità delle comunicazioni **all'Anagrafe Tributaria** delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi tenuti dagli Ordini territoriali.

In virtù di tale nuovo accordo, gli Ordini territoriali non sono più tenuti alla comunicazione annuale **all'Anagrafe Tributaria** delle variazioni intercorse (iscrizioni, variazioni e cancellazioni) nell'anno precedente, ritenendosi l'adempimento assolto con gli scambi informativi tra il Consiglio Nazionale e l'Agenzia delle Entrate.

Gli Ordini non dovranno, quindi, più predisporre il file tramite il programma "ORDINI 2.0" e spedirlo tramite il Desktop Telematico del sito dell'Agenzia delle Entrate perché, da quest'anno, saranno esonerati dall'invio dei dati previsto dal D.P.R. 605/1973 a cui

provvederà direttamente il **Consiglio Nazionale** attraverso l'Albo Unico Nazionale.

Infatti, il tracciato per lo scambio dei dati, già concordato con l'Agenzia in attuazione della Convenzione, risulta idoneo ad adempiere, per il tramite del **Consiglio Nazionale**, il predetto obbligo comunicativo. Nelle more dello sviluppo del servizio in cooperazione applicativa, lo scambio dei dati al 31.12.2020 avverrà entro la data del 10 giugno attraverso uno **scambio di PEC** tra il Consiglio Nazionale e l'Agenzia delle Entrate.

Entro la stessa data saranno trasmesse, con le medesime modalità, le **informazioni** disponibili relative allo stato degli iscritti e alle eventuali variazioni occorse nel periodo 1° gennaio 2021 - 11 giugno 2021.

Successivamente, la trasmissione sarà effettuata con cadenza settimanale e riporterà le **informazioni aggiornate** alla data di trasmissione. Ai fini del rispetto dell'adempimento di cui al citato articolo 7, terzo comma, del D.P.R. 605/1973, si considereranno le **trasmissioni complessive** effettuate dal 1° gennaio di ciascun anno fino al 30 giugno dell'anno successivo. L'accordo prevede anche l'avvio di un nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate, riservato agli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l'acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all'albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell'Agenzia.

Il servizio web relativo alle "**Gestione Procure**" permetterà agli iscritti all'Ordine dei Commercialisti di comunicare i dati delle **procure** conferite dai propri clienti per le attività di assistenza presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito applicativo web messo a punto sulla base della Convenzione del 2019.

L'applicazione, disponibile al termine del periodo di sperimentazione già in corso, sarà accessibile esclusivamente ai soggetti che, sulla base delle **comunicazioni** trasmesse dal Consiglio Nazionale, risulteranno regolarmente iscritti all'albo, rimanendo ferme in capo al Consiglio Nazionale le responsabilità in relazione alla corretta trasmissione delle informazioni disponibili che avverrà con cadenza settimanale e ai singoli Ordini territoriali le responsabilità relative alla completezza e correttezza delle stesse.

Infatti, la mancata acquisizione delle **informazioni** relative a uno o a più iscritti, che si prolunghi per più di 4 invii consecutivi - per difetto di trasmissione o in seguito al non superamento dei controlli operati sui file contenenti le informazioni relative agli iscritti

nell'albo - comporterà l'**aggiornamento automatico** dello stato dell'iscritto a "cancellato" e, di conseguenza, l'inibizione dell'accesso al servizio Web "Gestione Procure", nonché l'inefficacia delle procure già trasmesse con tale servizio, fino alla trasmissione di successive comunicazioni di rettifica.

Quanto alla tipologia dei **controlli** il Consiglio Nazionale potrà, entro il terzo invio successivo alla ricezione dell'esito di trasmissione in cui è indicato lo scarto della posizione, attivare tempestivamente gli ordini territoriali ai fini della **correzione delle non conformità**.

Tali richieste saranno inviate agli Ordini dal Consiglio Nazionale tramite PEC. Gli Ordini dovranno effettuare le eventuali **correzioni** dei dati dell'albo attraverso l'area riservata del portale.

In ogni caso, fino al 30 settembre 2021 l'Agenzia non procederà all'aggiornamento automatico dello stato dell'iscritto a "cancellato" per difetto di trasmissione o non superamento degli stessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 09/06/2021, n. 65

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito R&S anche in caso di mancata indicazione in dichiarazione del periodo d'imposta: in quali casi

In caso di credito d'imposta attività e sviluppo, la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione. Al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 tramite ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021.

Con la risposta n. 396 del 9 giugno 2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta attività e sviluppo.

L'articolo 1, comma 35, della L. n. 190 del 2014 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **investimenti** in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Con la legge di bilancio 2017 la durata dell'agevolazione è stata estesa fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e poi, nuovamente, anticipata al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio del 2020.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al funzionamento del credito d'imposta in argomento. In particolare, l'articolo 6 del decreto attuativo stabilisce che il credito deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi e che è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Ciò premesso, con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.9.1, è stato chiarito che per quanto concerne gli **obblighi dichiarativi**, che consistono nell'indicazione del credito di imposta nel **quadro RU** del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, si osserva che né l'articolo 3 né il decreto attuativo prevedono l'indicazione in dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione.

Ancorché l'inosservanza **dell'adempimento** non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si precisa che la mancata esposizione nel **quadro RU** dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

Inoltre, con il medesimo documento di prassi è stato chiarito che l'**omessa indicazione** del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile la sanzione prevista per le **violazioni** relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1997, n. 471 (da 250

euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini **sanzionatori**, del ravvedimento operoso.

Inoltre è stato precisato che, la **disciplina agevolativa** non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento richiedendo, invece, la predisposizione di "**apposita documentazione contabile**" che deve essere "**certificata**" da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

La **documentazione contabile** certificata deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.

Con la risposta ad interpello n. 620, pubblicata il 24 dicembre 2020 è stato chiarito che, nonostante l'**emergenza epidemiologica** del 2020, il legislatore non ha differito il termine di scadenza per la presentazione di una **dichiarazione integrativa** a favore per il periodo d'imposta 2015, che resta fissato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della stessa. In particolare, è stato chiarito che la proroga disposta dall'articolo 157, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (come da ultimo sostituito dall'articolo 22-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), secondo cui gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, non si applica con riferimento ai termini di presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore**.

La proroga dei termini per effettuare il **ravvedimento operoso** delle sanzioni si riferisce, infatti, alla sola ipotesi di una **violazione** già constatata dall'amministrazione e che il contribuente può sanare, mediante presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e il pagamento della sanzione in misura ridotta, nel più ampio termine parimenti concesso all'amministrazione per contestare la medesima violazione.

La **proroga**, invece, non si estende ad eventuali violazioni non constatate nei termini di decadenza dall'amministrazione, né ad eventuali integrazioni a favore,

volte al riconoscimento di diritti ormai prescritti.

Resta, dunque, confermata la **decadenza dei termini** per integrare a favore il periodo d'imposta 2015.

Inoltre, né l'articolo 3 del DL n. 145 del 2013, né il decreto attuativo prevedono l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione annuale a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. Dal suddetto adempimento, quindi, non dipende né il momento in cui sorge il **diritto al credito d'imposta**, né quello a partire dal quale è possibile la sua fruizione, stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate e dell'avvenuta predisposizione della apposita documentazione contabile a supporto richiesta dalla normativa.

Pertanto, si ritiene che la mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è maturato (2015) ed in quelli successivi non è in sé di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione.

Tuttavia, come già chiarito dalla circolare n. 13/E del 2017, al fine di non vanificare la previsione normativa che dispone l'obbligo di **indicazione** del credito d'imposta nella **dichiarazione annuale**, il contribuente deve presentare una **dichiarazione integrativa** per ciascun periodo d'imposta ancora integrabile, al fine di indicare nel quadro RU l'importo del credito spettante, e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 471 del 1997 tramite **ravvedimento**.

Dovrà, inoltre, predisporre l'**apposita documentazione** contabile certificata da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel registro dei revisori legali.

Infine, qualora a seguito **dell'attività di controllo** sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito «inesistente» per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo ed il relativo atto di recupero dovrà essere notificato entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo in compensazione, non rilevando ai fini della violazione sopra richiamata la mera esposizione del credito in dichiarazione annuale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/06/2021, n. 396](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per edificio di un unico proprietario: occorre verificare se sia residenziale nella sua interezza

In tema di Superbonus, anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "trainati" realizzati sulle singole unità non residenziali. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 397 del 9 giugno 2021.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 397 del 9 giugno 2021 con cui ha rettificato parzialmente la risposta n. 231 del 9 aprile 2021, riguardante le **condizioni** per accedere al superbonus e gli interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Lo sconto in fattura

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese

per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al **30 giugno 2022** e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e anche con la circolare n. 30 del 2020.

Gli interventi

L'agevolazione spetta anche a fronte di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, realizzati su:

- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Da ultimo, l'articolo 1, comma 66, lettera n) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo al comma 9, lettera a), che il Superbonus si

applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- impianti per l'approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.

La norma dispone che «per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un **accesso indipendente**, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.

Per cui sono ammessi al Superbonus anche gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari **distintamente accatastate**, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In tale ipotesi, i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati su un numero massimo di **quattro unità immobiliari**, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5- 05839 del 29 aprile 2021, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo **delle unità immobiliari**, le **pertinenze** non devono essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la legge di bilancio 2021.

Con riguardo, invece, alla determinazione dei **limiti di spesa** ammessi al Superbonus - al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.

Anche in relazione agli edifici posseduti da un unico proprietario, inoltre, va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle **unità immobiliari** destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad interventi "**trainati**" realizzati sulle singole unità non residenziali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 09/06/2021, n. 397

Fisco

La risposta durante il question time

Fondo perduto: la proroga dell'invio del modello Redditi allunga i tempi di erogazione

Un eventuale differimento del termine del 10 settembre 2021, previsto dal decreto Sostegni bis per la presentazione della dichiarazione dei redditi propedeutica all'invio dell'istanza di accesso al contributo a fondo perduto, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione del contributo stesso. È quanto ha ribadito il Ministero dell'Economia e delle finanze in risposta all'interrogazione n. 5-06182, con cui si sollecitava una proroga della scadenza. La scelta di vincolare la richiesta del contributo alla presentazione anticipata della dichiarazione dei redditi, ha sottolineato il MEF, è ispirata alla volontà di assicurare la sua erogazione nel minor tempo possibile.

La richiesta del **contributo a fondo perduto** del decreto Sostegni bis può essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata **entro il 10 settembre 2021**.

Con un'interrogazione parlamentare è stata sollecitata una **proroga del termine**, "al fine di consentire una adeguata operatività dei professionisti economici, volta ad ottenere la più ampia e corretta concessione del contributo da parte dei soggetti beneficiari".

Cosa prevede il decreto Sostegni bis

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) riconosce, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a **condizione** che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono **presentare, esclusivamente in via telematica**, un'**istanza** all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione

della sussistenza dei requisiti richiesti, posto che questa istanza può essere trasmessa **solo se la dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è **presentata entro il 10 settembre 2021**.

Leggi anche Contributo a fondo perduto: corsa contro il tempo per l'invio anticipato del modello Redditi

La posizione del MEF

In risposta all'interrogazione, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ricordato che il processo di determinazione ed erogazione del contributo a fondo perduto è strettamente collegato alla preventiva disponibilità, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati della dichiarazione dei redditi riferiti sia all'anno 2019 che all'anno 2020.

La scelta di **vincolare la richiesta del contributo** alla presentazione entro un certo termine della dichiarazione dei redditi è ispirata pertanto alla volontà di assicurare la sua **erogazione nel minor tempo possibile**, tenuto conto della situazione di difficoltà economica in cui si trovano gli operatori destinatari dello stesso. Un eventuale **differimento del termine** previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, propedeutica per la presentazione dell'istanza di accesso al contributo, determinerebbe un allungamento dei tempi necessari per l'erogazione dello stesso.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Camera dei Deputati, Commissione Finanze, interrogazione 09/06/2021, n. 5-06182

Fisco

Al via la consultazione pubblica

Redditometro con nuove regole per gli accertamenti dal 2016

Resterà aperta fino al 15 luglio 2021 la pubblica consultazione sullo schema di decreto diretto a individuare il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (redditometro). Lo schema di decreto individua i criteri base che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema di decreto, attuativo

dell'art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, come novellato dall'art. 10, comma 1, del decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), diretto ad individuare il **contenuto induttivo** degli elementi indicativi di capacità contributiva, finalizzato alla determinazione sintetica dei redditi delle persone fisiche relativi agli **anni d'imposta a decorrere dal 2016** (c.d. **redditometro**).

Leggi anche

- Il redditometro più civile è quello che non c'è
- Per il redditometro non può escludersi il ritorno...
- Redditometro? Un restyling inutile. Ad oggi

La norma citata prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con **periodicità biennale**, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, sono individuati elementi indicativi di capacità contributiva, mediante l'analisi di **campioni significativi di contribuenti**, differenziati anche in funzione del **nucleo familiare** e dell'**area geografica di appartenenza**. Alla predisposizione dello schema di decreto hanno contribuito rappresentanti dell'ISTAT per il supporto metodologico e statistico finalizzato ad approfondire gli aspetti concernenti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Cosa prevede lo schema di decreto

Preleva

- lo schema di decreto
- la Tabella A
- la Tabella B
- la relazione illustrativa

Elementi indicativi di capacità di contributiva

Nella Tabella A allegata allo schema di decreto è contenuto l'elenco delle **"voci" di spesa** che, alla luce dell'attuale contesto socio-economico, caratterizzano i diversi aspetti della vita quotidiana, riconducibili alle seguenti **macro categorie**:

- 1) consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi);
- 2) investimenti (immobiliari e mobiliari);
- 3) risparmio;
- 4) spese per trasferimenti.

La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'Amministrazione Finanziaria. La stessa tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi effettivamente detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali

non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando un **prezzo rappresentativo** del valore d'uso del bene o del servizio considerato.

I prezzi, distinti per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunti dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a 11 tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle 5 aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B.

I prezzi possono essere desunti anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella Tabella A è determinato considerando la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese. In assenza di dati in Anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella Tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile per una famiglia con determinate caratteristiche e qualora tali informazioni non fossero acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente, si considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale **spesa minima necessaria** per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. Tale soglia varia, per costruzione, in base a:

- dimensione della famiglia,
- composizione per età,
- ripartizione geografica,
- dimensione del comune di residenza rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi dell'ISTAT.

In presenza di spese indicate nella Tabella A, l'ammontare risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria si considera prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente.

Imputazione delle spese al contribuente

Fatta salva la **prova contraria** del contribuente, le spese relative ai beni e servizi si considerano sostenute dalla **persona fisica** cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

Ulteriore specificazione viene operata con riguardo alla riferibilità delle spese relative ai beni e servizi effettuate dal **coniuge** e dai **familiari fiscalmente a carico** del contribuente. In tali casi, infatti, le spese si considerano finanziate con i redditi del contribuente.

Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi

“esclusivamente” ed “effettivamente” all’attività d’impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione. **Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile**

Lo schema di decreto individua i **criteri base** che devono guidare il metodo di ricostruzione del reddito complessivo accertabile, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente.

In particolare, il reddito complessivo accertabile del contribuente è determinato tenendo conto:

- a) dell’ammontare delle spese che dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- b) dell’ammontare delle spese correnti determinato sulla base di analisi e studi socio-economici;
- c) della quota parte, attribuibile al contribuente, dell’ammontare della spesa per i beni e servizi considerati essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. “**Soglia di povertà assoluta**”) per una famiglia corrispondente alla tipologia di nucleo familiare di appartenenza;
- d) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d’imposta;

Nota bene

La Tabella A detta una **regola prudenziale** che considera incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta considerato, l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, al netto dell’ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti “netti” dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni

- e) della quota di risparmio riscontrata dall’Agenzia, formatasi nell’anno e non utilizzata per consumi ed investimenti.

Spese attribuite al contribuente e prova contraria

Sempre che sia ammessa la determinazione sintetica del reddito complessivo, ossia sempre che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato, in sede di **contraddittorio** - sia in fase preventiva che nell’eventuale fase successiva, ossia nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione - il contribuente può fornire all’ufficio elementi e circostanze di fatto idonee a dimostrare una diversa valorizzazione delle spese attribuite e a ridimensionare la pretesa tributaria.

In particolare, il contribuente può dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con **redditi diversi** da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, ovvero che il finanziamento è

avvenuto da parte di soggetti diversi dal contribuente stesso; con le predette modalità, ha, altresì, facoltà di dimostrare l’eventuale diverso ammontare delle spese al medesimo attribuite; oltre che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

Efficacia

Le disposizioni contenute nel decreto “si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta **a decorrere dal 2016**”.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Casi pratici

Assumere un giovane con sconti contributivi: dubbi e soluzioni

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

A quali datori di lavoro si applica l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022? Come l'INPS valuta se il lavoratore ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato? L'azienda in Cassa integrazione Covid-19 può procedere ad una assunzione agevolata? Si forniscono le risposte ai quesiti più frequenti ricevuti durante il webinar del 28 maggio 2021. Del tema si parlerà anche nel corso del 9° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, in live streaming il 21 giugno 2021.

Ho avuto, più volte, l'occasione di soffermarmi su una caratteristica ricorrente nel sistema italiano delle **agevolazioni finalizzate alle assunzioni di personale**: la estrema complessità della procedura, i continui rinvii a disposizioni precedenti, magari leggermente modificate, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli orientamenti amministrativi, che rendono particolarmente irta di difficoltà la via ai benefici che, invece, dovrebbe essere semplice ed immediatamente fruibile.

Di ciò è stata palese testimonianza il recente webinar gratuito sulle assunzioni agevolate "Le assunzioni agevolate: confronto tra possibili alternative", offerto da **One LAVORO** e svoltosi lo scorso 28 maggio.

Centinaia sono le **domande pervenute** su diversi argomenti. La materia, almeno per quel che concerne le recenti agevolazioni contenute nella legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) e, da ultimo, nell'art. 41 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), sarà oggetto di approfondimento nel **Forum One LAVORO** che WKI in collaborazione con Dottrina per il Lavoro terrà online il **prossimo 22 giugno** con la partecipazione di eminenti professionisti e con una tavola rotonda che coinvolgerà quattro ex Ministri del Lavoro.

Iscriviti al **Forum One LAVORO gratuito** "Quali riforme per la ripartenza - L'evoluzione del diritto del lavoro e l'importanza della formazione" durante il quale, con i massimi esperti del settore e **prestigiosi esponenti del mondo istituzionale**, faremo il punto sulle importanti riforme del lavoro degli ultimi 20 anni e celebriamo i 20 anni del sito Dottrina Per il Lavoro! **Clicca QUI** per iscriverti gratis all'evento online che si svolgerà il **22 giugno 2021**, dalle 10:00 alle 16:00

Fatta questa breve premessa, ritengo opportuno rispondere ad alcuni quesiti pervenuti nel webinar del 28 maggio.

Quali sono i datori di lavoro potenzialmente interessati alla agevolazione di 6.000 euro sulla quota a

carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL e della c.d. contribuzione ridotta, per le assunzioni a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, di soggetti "over 36" che non hanno mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato? La domanda è abbastanza importante tenuto conto che il beneficio è previsto per 36 mesi che salgono a 48 nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sono tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con esclusione di quelli che operano nel settore finanziario (Banche ed Assicurazioni) come già previsto nelle determinazioni della Commissione Europea e dei datori di lavoro domestici. Tra i potenziali destinatari rientrano anche i c.d. Enti Pubblici Economici. Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni indicate, principalmente (ma non solo) dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 ed anche le c.d. Authority (Banca d'Italia, Consob, ecc.).

Come va calcolato il limite dei 36 anni?

La circolare n. 56/2021 ricorda che in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato il lavoratore non deve aver superato la soglia dei 35 anni e 364 giorni nel momento in cui inizia la propria attività.

In attesa della autorizzazione della Commissione Europea (che tarda ad arrivare) ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell'Unione, è possibile usufruire del beneficio, strutturale, ma ora sospeso, previsto dai commi 100 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205/2017?

L'INPS, nella propria circolare, la n. 56/2021, non ha fornito alcuna indicazione in merito, affermando soltanto che quando terminerà, positivamente,

l'interlocuzione con Bruxelles, fornirà le indicazioni operative sull'agevolazione attraverso un proprio messaggio. Di conseguenza, nelle more della decisione non appare possibile (l'Istituto non si è "squilibrato" con alcuna nota scritta) applicare l'esonero fino ad un massimo di 3.000 euro previsto dalla legge n. 205/2017.

Cosa significa "non aver mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato"?

Significa proprio non aver mai istaurato, nella propria vita lavorativa, un contratto con tali caratteristiche (anche a tempo parziale): sono fatti salvi i periodi di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato) non "consolidatosi" al termine del periodo formativo e, alla luce dei chiarimenti espressi dall'INPS nella circolare n. 56/2021. Anche il contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, non è ostativo, in quanto tale tipologia è caratterizzata da episodicità e saltuarietà: non si può parlare, assolutamente, di occupazione stabile, atteso che la prestazione dell'attività da parte del lavoratore dipende, unicamente, dalla "chiamata" del datore di lavoro. Non sussistono, inoltre, condizioni ostative al fatto che il lavoratore sia stato titolare di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, o abbia avuto, in passato, unicamente contratti a tempo determinato o in somministrazione a termine (a meno che l'Agenzia del Lavoro non l'abbia assunto, direttamente, a tempo determinato) o un prestatore che ha in essere contratti di lavoro autonomo con partita IVA o meno, nel rispetto delle condizioni espresse dalla norma e, segnatamente, quelle indicate dall'art. 2 del D.L.vo n. 81/2015.

Quali sono gli elementi che l'INPS prende in considerazione per valutare se il lavoratore ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato?

L'INPS appare, nelle sue determinazioni amministrative, abbastanza rigido, nel senso che non riconosce l'esonero contributivo pur se il lavoratore ha avuto un solo rapporto a tempo indeterminato risoltosi durante o al termine del periodo di prova o se, a seguito di accesso ispettivo, un precedente contratto di collaborazione svoltosi anche con altro datore venga ricondotto a subordinato. Ovviamente, il beneficio non scatta se, sempre dagli accertamenti degli organi di vigilanza, risulti che il lavoratore ha prestato attività, come subordinato, "in nero". C'è, poi, la questione di un precedente rapporto del dipendente svoltosi all'estero. Nella circolare n. 40/2018, con la quale furono dettate le istruzioni per la fruizione del beneficio ex lege n. 205/2017, esso era considerato ostativo al riconoscimento del beneficio, ora la circolare n. 56/2021 sembra "glissare" sull'argomento.

Il rispetto delle previsioni dell'art. 31 del D.Lvo n. 150/2015 come si concilia con il beneficio previsto dalla legge n. 178/2020?

La circolare n. 56/2021, riallacciandosi alla interpretazione già fornita nel 2018 con la circolare n. 40, afferma che per le assunzioni e trasformazioni operate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell'esonero contributivo, pur se le stesse costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo. A tal proposito, l'Istituto cita alcuni esempi: l'assunzione di un lavoratore che ha esercitato il diritto di precedenza ex art. 24 del D.L.vo n. 81/2015, l'assunzione, entro un anno dalla cessione dell'azienda (o periodo più lungo previsto dall'accordo collettivo), di quei lavoratori che non sono transitati, immediatamente, alle dipendenze del cessionario (art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990) e l'assunzione, in adempimento della quota d'obbligo (art. 3 della legge n. 68/1999), di portatori di handicap che non hanno stipulato precedenti contratti a tempo indeterminato.

Tra le condizioni poste dalla norma c'è quella secondo la quale il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. Cosa significa?

La disposizione si presenta leggermente diversa da quella della legge n. 205/2017, laddove il divieto era di carattere generale, seppur rapportato alla medesima unità produttiva. Ora, il Legislatore ha circoscritto il divieto al licenziamento di dipendenti della stessa qualifica. Ovviamente, restano fuori i recessi determinati da altra motivazione (giusta causa, disciplinare), le dimissioni e le risoluzioni consensuali.

In presenza di due rapporti di lavoro a tempo parziale, l'esonero contributivo può essere riconosciuto "pro quota"?

La circolare n. 56/2021 precisa che il beneficio ad entrambi i datori può essere riconosciuto soltanto se l'assunzione sia avvenuta lo stesso giorno, in quanto in caso di assunzioni in date diverse, il secondo datore non avrebbe il requisito legittimante dell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui un rapporto agevolato cessi, può un altro datore di lavoro assumere successivamente (sempre entro il 31 dicembre 2022) lo stesso lavoratore?

La norma lo consente ed il beneficio, che è correlato alla figura del lavoratore, viene riconosciuto per il periodo residuo di godimento.

In caso di cambio di appalto o di cessione di contratto ex art. 1406 c.c., il rapporto agevolato continua in capo al nuovo datore di lavoro?

Sì, l'agevolazione continua, fino alla scadenza, in capo al nuovo datore di lavoro.

L'azienda è in integrazione salariale COVID-19: può procedere ad una assunzione agevolata?

L'INPS, riprendendo un concetto già espresso nella circolare n. 133/2020, ricorda che tale ammortizzatore è assimilabile, come causale, "agli eventi non oggettivamente evitabili" e, di conseguenza, in presenza dei presupposti legittimanti, si può accedere all'esonero contributivo.

L'esonero contributivo previsto dai commi da 10 a 15 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 è cumulabile con altri benefici?

La risposta è negativa in quanto viene richiamato il comma 114 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 che dispone la non cumulabilità con "altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi".

L'esonero contributivo della legge n. 178/2020 è possibile per i rapporti di apprendistato consolidati, nel periodo compreso tra il tredicesimo ed il ventiquattresimo mese, successivo alla fine del periodo formativo, come previsto dal comma 106 dell'art. 1 della legge n. 205/2017?

La risposta è negativa alla luce sia della norma che della circolare n. 56/2021 che, tuttavia, al punto 3, ammette che continua a trovare applicazione il solo regime agevolato previsto dalla legge n. 205/2017 (fino ad un massimo di 3.000 euro sulla quota a carico del datore) e, su questo, rinvia alle modalità esplicitate nella circolare n. 40/2018.

Quali sono le condizioni obbligatorie che riguardano il prolungamento del periodo formativo dell'apprendistato?

Innanzitutto, la previsione dell'art. 2, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015 secondo il quale vanno recuperate le ore (ovviamente, rapportate a giorni) di integrazione salariale fruite dall'apprendista: la disposizione si applica anche alle integrazioni COVID-19 in quanto non

risulta alcuna specifica indicazione contraria. C'è, poi, l'art. 42, comma 5, lettera g) del D.L.vo n. 81/2015 che affida alla contrattazione collettiva nazionale il compito di prevedere il prolungamento dell'apprendistato qualora per effetto di malattia, infortunio od altra causa di assenza involontaria (è il CCNL che le deve individuare) l'assenza si protragga per più di 30 giorni. Ci si è posti il problema se tale periodo deve essere frutto di un'assenza unica o in sommatoria: su questo punto tocca alla disciplina collettiva l'individuazione dei parametri per il conteggio. Il Ministero del Lavoro, in passato, sposò la tesi dell'assenza, intesa come periodo unico. Si ritiene, inoltre, tuttora applicabile l'art. 7 del D.P.R. n. 1026/1976 secondo il quale "i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato". Il prolungamento del periodo formativo fa sì che continui ad applicarsi il medesimo regime retributivo e contributivo.

Cosa succede se il datore di lavoro non tiene conto del recupero obbligatorio delle ore di fruizione delle integrazioni salariali e cessa il rapporto di apprendistato al termine del periodo originario esercitando la previsione dell'art. 2118 c.c.?

Il periodo formativo non si è concluso e, a questo punto, non si può parlare di risoluzione consentita dalla norma con l'attivazione della previsione contenuta nell'art. 2118 c.c., ma di licenziamento avvenuto "ante tempus" con applicazione, in caso di impugnazione del provvedimento, a seconda della tipizzazione, dell'art. 2 (ad esempio, per violazione di norma di legge che, come in questo momento, prevede il blocco dei licenziamenti per motivi economici) o dell'art. 3 del D.L.vo n. 23/2015.

Ti piacerebbe poter approfondire tutte le novità in materia di assunzioni agevolate? Abbiamo la soluzione:

One LAVORO, la piattaforma digitale per **Consulenti del Lavoro** e **HR manager** nata dalla grande esperienza di TuttoLavoro, IPSOA e Indicalia. Chiedi una prova gratuita di One LAVORO per consultare le news e gli approfondimenti in materia di assunzione e di gestione dei rapporti di lavoro.

Clicca QUI per chiedere la prova gratuita di One LAVORO per 30 giorni.

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Sostegni bis

Contratto di rioccupazione: è davvero una novità utile per le imprese?

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

Il decreto Sostegni bis introduce, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione per la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Il contratto è finalizzato al reinserimento occupazionale dei lavoratori che versino in stato di disoccupazione attraverso un progetto della durata di 6 mesi. Il datore di lavoro può beneficiare di uno sgravio del 100% dei contributi a suo carico nel limite di 6.000 euro annui. È inoltre prevista la cumulabilità con eventuali altre agevolazioni contributive. Benefici contributivi a parte, la scelta del Legislatore pone alcuni dubbi. Qual è il più importante?

Il D.L. n. 73/2021, meglio noto come decreto Sostegni bis, ha introdotto, con l'art. 41, in via di eccezione, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il c.d. **contratto di rioccupazione**.

Prima di entrare nel merito si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni di carattere generale per meglio inquadrare la logica delle norme e il contesto in cui si collocano.

Leggi anche Contratto di rioccupazione: vantaggi limitati e con qualche dubbio operativo

Logica della norma e contesto di riferimento

Dall'inizio della pandemia, per una scelta solo in parte di politica legislativa, tutti i provvedimenti emessi in tema giuslavoristico hanno avuto come obiettivo di fondo quello di tutelare il **mantenimento dell'occupazione**, fornendo delle forme di sostegno al reddito, si pensi al **blocco dei licenziamenti** così come agli ammortizzatori generalizzati con causale Covid.

Questa politica legislativa, corretta o meno che fosse questo lo dirà solo il tempo, seguiva l'evolversi di una pandemia il cui sviluppo e durata erano, e forse in qualche misura lo sono ancora, del tutto imprevedibili. L'implementazione del **piano vaccinale** su larga scala con conseguente miglioramento dei dati sanitari, per un verso e l'insostenibilità di una situazione economica stagnante hanno indotto il Governo ad avviare, seppur ancora timidamente, l'emanazione di norme che si rivolgessero non solo all'obiettivo di mantenere il posto di lavoro ma a stimolarne la creazione di nuovi attraverso forme di **agevolazione di carattere contributivo**.

Caratteristiche e finalità del contratto di rioccupazione

In questo quadro di carattere generale va inserito il nuovo contratto di rioccupazione.

Entrando nel merito del provvedimento, occorre evidenziare in primo luogo che si tratta di un

provvedimento temporaneo (per il periodo compreso dal 1° luglio al 31 ottobre 2021) ed eccezionale che consente la stipulazione di un **contratto di lavoro a tempo indeterminato** per quei **lavoratori** che versino **in stato di disoccupazione** ed abbiano manifestato la disponibilità al lavoro ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015.

L'obiettivo e le modalità del contratto appaiono evidenti dalla lettura del primo e secondo comma dell'art. 41, laddove si specifica che il modello contrattuale è finalizzato all'inserimento del lavoratore nel mercato dopo l'emergenza epidemiologica e che l'assunzione è condizionata a un **progetto di inserimento** della durata di 6 mesi con l'obiettivo di "garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo".

In altre parole, la nuova assunzione con i benefici di cui ai successivi commi del medesimo art. 41 è finalizzata al **reinserimento** del lavoratore nell'ambito del **mercato del lavoro** attraverso un **progetto** concordato col dipendente della durata di **6 mesi**.

Dal punto di vista formale, il contratto dovrà avere forma scritta, ma - come ormai è prassi nella legislazione lavoristica più recente - ai soli fini della prova.

Ipotesi di licenziamento e recesso dal contratto

La norma tiene a precisare che in caso di licenziamento al contratto di rioccupazione sono applicabili le conseguenze ordinariamente connesse all'**illegittimità del licenziamento**. Con riferimento a tale ultima specificazione operata dal Legislatore, sembra sostenibile - come già proposto da altri interpreti - che si sia inteso escludere l'inserimento della **clausola di prova** al contratto.

Ipotesi diversa, ed espressamente disciplinata, è quella della volontà di recedere dal contratto al termine del periodo di 6 mesi; in quel caso si farà applicazione della sola norma codicistica ai sensi dell'art. 2118 con un

preavviso che decorre dalla **scadenza del semestre**. Il Legislatore specifica altresì che la disciplina del contratto di rioccupazione sarà applicabile al rapporto anche nel corso del periodo di preavviso.

Prosecuzione del rapporto dopo i 6 mesi

In caso di prosecuzione del contratto, in assenza di recesso delle parti, il rapporto di lavoro proseguirà nelle forme di un **ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**. Sotto questo profilo, sono evidenti le similitudini con l'istituto dell'apprendistato.

Al contratto sarà applicata la disciplina di un ordinario rapporto di lavoro subordinato per tutto quanto non espressamente derogato.

Agevolazioni contributive

A fronte dell'assunzione attraverso l'istituto del contratto di rioccupazione è previsto per il datore di lavoro, per un periodo massimo di 6 mesi, lo **sgravio del 100% dei contributi** a suo carico nel limite **massimo di 6.000 euro annui** ed esclusa la contribuzione INAIL.

Ancora, la norma precisa che sono esclusi dalle agevolazioni contributive, fermi restando i principi di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, i datori di lavoro che abbiano nel semestre precedente proceduto a **licenziamenti** per giustificato motivo oggettivo ovvero a procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/1991 **nell'ambito dell'unità produttiva** presso cui si intende operare l'assunzione con il contratto di rioccupazione.

Il Legislatore, però, non si preoccupa soltanto di restringere la platea dei possibili percettori del beneficio contributivo alla fonte analizzando le condotte del datore di lavoro prima dell'assunzione, ma dispone anche per il periodo successivo al fine di tutelare il rispetto della *ratio* che sottende all'introduzione dell'istituto stesso.

Il Legislatore prevede, infatti, che ove il datore di lavoro proceda al licenziamento nel corso o alla fine del semestre, ovvero nei 6 mesi successivi licenzi per giustificato motivo oggetti un altro lavoratore con il

medesimo inquadramento e nella medesima unità produttiva, si vedrà **revocate** le **agevolazioni** e sarà chiamato al recupero delle agevolazioni fruite. La revoca non inciderà comunque sul numero residuo di mensilità fruibili dal dipendente presso altro datore di lavoro. Rimane il **dubbio** se le conseguenze previste per il licenziamento si estendano anche alle **risoluzioni consensuali incentivate**, stando al tenore letterale della norma, la risposta dovrebbe essere negativa ma, su questo punto si attende un auspicabile chiarimento.

Ancora, il comma 8 dell'art. 41 concede la **cumulabilità** successivamente alla scadenza del termine semestrale con eventuali **altre agevolazioni** contributive previste dall'ordinamento e fruibili nel caso concreto. Gli ultimi commi del testo sono dedicati alle coperture finanziarie e al rispetto della disciplina comunitaria che ne condiziona l'efficacia.

Dubbi sull'adeguatezza e innovatività dello strumento

Al termine di questa analisi sul testo normativo e sulle ragioni che presiedono all'implementazione del contratto di rioccupazione viene da chiedersi se l'**impianto** possa definirsi **innovativo** e se sia effettivamente lo strumento **adeguato** per creare o meglio **ricreare occupazione**.

Rispetto al primo quesito, la **risposta non può che essere negativa**, poiché l'idea di un piano di reinserimento nel mercato del lavoro funzionale a rimettere nel ciclo produttivo lavoratori non occupati accompagnata da una decontribuzione è una modalità già sperimentata in più occasioni. Sulla base dell'esperienza, ed al netto di contesti virtuosi, questo modello non genera stabile occupazione a maggior ragione quando il periodo decontribuito è - come in questo caso - di breve durata.

Ancora, sulla scelta del Legislatore viene da dubitare circa "il successo" dello strumento in termini di utilizzo in una fase in cui uno dei temi principali è il ridimensionamento della forza lavoro impiegata dopo oltre un anno in cui gli imprenditori non hanno potuto esercitare il loro potere di organizzazione.

Lavoro e Previdenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decreto reclutamento: nuove regole per i concorsi pubblici con il PNRR

È entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il provvedimento che regola le nuove modalità di assunzione di personale subordinato e di stipula di contratti di lavoro autonomo con la Pubblica amministrazione. Le novità introdotte, coerentemente con gli obiettivi del PNRR, riguardano in particolare i contratti a tempo determinato e apprendistato, la selezione delle alte specializzazioni e le assunzioni nell'ufficio del processo. L'obiettivo del Governo è duplice: snellire e accelerare le procedure di reclutamento e garantire trasparenza ed efficacia ai processi di selezione.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 in materia di governance, semplificazione e reclutamento nella **Pubblica amministrazione**.

Il provvedimento si propone di definire percorsi trasparenti per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal PNRR unitamente alla definizione della riforma della P.A. e della Giustizia.

Contratti a tempo determinato

Ai contratti di lavoro subordinato **a tempo determinato** che saranno stipulati nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza si applicano le modalità semplificate previste dall'art. 10 D.L. 44/2021: preselezione per soli titoli per i profili di elevata specializzazione tecnica, svolgimento di una sola prova scritta digitale. I contratti avranno durata di 36 mesi, rinnovabili fino al 2026 se l'amministrazione ha raggiunto gli obiettivi del PNRR. Per non disperdere il patrimonio umano che sarà costruito grazie alle assunzioni e la formazione di personale dei prossimi anni, è prevista una riserva del 40% nei futuri concorsi pubblici, per coloro che hanno contribuito alla realizzazione del PNRR.

Reclutamento alte specializzazioni

Sul portale reclutamento sarà previsto un **apposito elenco** istituito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dedicato a:

- **dottori di ricerca**;
- persone con esperienza di lavoro almeno biennale in organizzazioni internazionali o dell'UE.

L'iscrizione nell'elenco presente sul portale sarà possibile dopo il superamento di una selezione, mediante

svolgimento di una prova scritta e valutazione per titoli. Una volta presenti nell'elenco, queste figure potranno essere direttamente assunti dalla P.A. seguendo l'ordine della graduatoria e senza svolgimento di ulteriori selezioni.

Incarichi di collaborazione ai professionisti iscritti agli Albi

Anche il reclutamento dei professionisti iscritti agli Albi avverrà con una procedura innovativa e più trasparente.

Per essere iscritti nell'elenco che sarà istituito presso il portale di reclutamento nell'apposito elenco istituito dal Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, sarà necessario il possesso di determinati requisiti, come l'iscrizione all'albo da almeno 5 anni, l'attuale iscrizione all'Albo, non essere in posizione di quiescenza.

La P.A. che vuole conferire un **incarico ad un professionista**, dovrà attingere all'elenco presente sul portale, selezionando tre professionisti nell'ordine presentato dalla graduatoria e sceglierne uno sulla base di un colloquio.

Apprendistato per i giovani

Per i giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria superiore sarà attivata la possibilità di avviare progetti di formazione e lavoro nella P.A. attraverso la stipula di contratti di **apprendistato**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Presidente della Repubblica, decreto legge 9/06/2021, n. 80 (G.U. 09/06/2021, n. 80)

Finanziamenti

Chiusura sportello

Voucher 3i: esaurite le risorse per 2021

A seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto, con effetto dalle ore 10.00 del 9 giugno 2021 del termine di presentazione delle domande di agevolazione alla misura Voucher 3i.

Con decreto direttoriale del 9 giugno 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico comunica la chiusura **dalle ore 10.00 del 9 giugno 2021** del termine di presentazione delle domande di agevolazione alla misura **Voucher 3i**.

INVITALIA informa che, lo straordinario interesse manifestato dalle start up innovative, destinatarie della misura sperimentale Voucher 3i introdotta dal c.d "Decreto crescita" nel 2019, ha determinato in un anno (la data iniziale di presentazione delle domande era stata fissata al 15 giugno 2020) **l'esaurimento delle risorse** complessivamente disponibili fino al 2021, pari a **19,5 milioni di euro**.

Sono oltre 5.000 le domande di voucher, presentate tramite lo sportello telematico del soggetto gestore, per acquisire **servizi specialistici**, forniti da consulenti in proprietà industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense, riguardanti:

- la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell'invenzione;
- la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 09/06/2021

Finanziamenti

PMI

PMI: proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui

finanziamenti

Tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano già? state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il 15 giugno 2021. Nella circolare n. 19166 dell'8 giugno 2021, il Ministero dello sviluppo Economico allega il modello da utilizzare.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 191166 dell'8 giugno 2021, con cui comunica che tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di **moratoria dei finanziamenti** agevolati e che siano già? state ammesse alla moratoria stessa, possono prorogarne i termini fino al **31 dicembre 2021**, limitatamente alla sola quota capitale, presentando una esplicita istanza, entro il **15 giugno 2021**.

A fronte del **protrarsi** della grave crisi economica dovuta al COVID-19, con l'articolo 16 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 è stata disposta una **ulteriore proroga dei termini (al 31 dicembre 2021) della moratoria per le PMI** già introdotta dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e valevole fino al 30 giugno 2021, a seguito delle successive proroghe (articolo 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, 126 e articolo 1, comma 249 della Legge 178/2020 del 30 dicembre 2020).

Facendo seguito a quanto già stabilito con le Circolari ministeriali n.146549 del 18/05/2020, n.240338 del 22/09/2020 e n.32572 del 28 gennaio 2021), la nuova circolare stabilisce dunque che tutte le imprese che abbiano già fatta esplicita richiesta di moratoria dei finanziamenti agevolati e che siano già? state ammesse alla moratoria stessa dovranno **ripresentare** l'istanza unicamente al soggetto gestore, entro il 15 giugno 2021, secondo **l'allegato Mod.DSAN**, che costituisce parte integrante della circolare stessa.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 08/06/2021, n. 191166

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Adeguamento statuti ETS: proroga al 31 maggio 2022. Ma non per tutti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e Onlus iscritte nei rispettivi registri potranno adeguare gli statuti alle regole del Codice del Terzo Settore, con le maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria, entro il 31 maggio 2022. La nuova proroga disposta dal decreto Semplificazioni, che riguarda principalmente gli enti sottoposti alla trasmigrazione dagli attuali registri al Registro unico nazionale del terzo settore, non dovrebbe avere, tuttavia, alcun effetto diretto ai fini dell'operatività RUNTS stesso. In ogni caso, potranno beneficiare dell'iter semplificato gli adeguamenti alle sole disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore.

L'art. 66 del **decreto Semplificazioni** (D.L. n. 77/2021) ha introdotto una **nuova proroga** per gli **Enti del Terzo Settore** (Ets) chiamati ad adeguare con le maggioranze ordinarie i propri **statuti** alla Riforma del Terzo Settore.

La proroga, che interviene sull'art. 101 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017 spostando di un anno, **dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2022**, la data prevista per effettuare gli adeguamenti statutarî per l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), interessa le Organizzazioni di volontariato (Odv), le Associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017).

Tali enti potranno fare ricorso alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore (Cts). Come per la precedente scadenza del 31 maggio 2021, anche il termine fissato dal decreto Semplificazioni non ha carattere perentorio, ma assume rilevanza unicamente in relazione alla possibilità di adottare le modifiche aventi carattere di mero adeguamento alle disposizioni obbligatorie o quelle derogabili solo con espressa clausola statutaria del D.Lgs. n. 117/2017, le quali possono essere assunte con le **maggioranze semplificate**, vale a dire quelle solitamente previste dallo statuto per le deliberazioni in assemblea ordinaria.

La proroga, con cui viene concesso più tempo alle organizzazioni non profit per adeguare i propri statuti con le maggioranze ordinarie, in astratto non dovrebbe avere alcun effetto diretto sull'operatività del RUNTS, anche se tale disposizione si sarebbe potuta coordinare anche in concomitanza all'avvio del Registro stesso.

Le **altre associazioni** non in possesso di una delle suddette tre qualifiche e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto ai dettami della Riforma e potranno decidere se e

quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

Nessuna proroga è prevista, invece, del termine per l'**approvazione dei bilanci** per Odv, Aps e Onlus.

Lo slittamento del termine al 31 maggio 2022 sarebbe stato previsto per facilitare gli enti che dovessero provvedere ad apportare modifiche allo statuto a seguito dei controlli da parte degli uffici del RUNTS.

Quali sono gli enti interessati alla proroga

Lo slittamento di 12 mesi disposta dal decreto Semplificazioni non va inteso come un beneficio generalizzato, ma è rivolto ai seguenti enti:

- **Organizzazioni di volontariato** (Odv);
- **Associazioni di promozione sociale** (Aps);
- **Onlus** iscritte nei rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017.

In particolare, l'iter semplificato di approvazione dello statuto riguarderà principalmente gli enti sottoposti alla **trasmigrazione** dagli attuali registri al **RUNTS**, come nel caso di **Aps** e **Odv**. Tali tipologie di enti potranno utilizzare la modalità semplificata di adeguamento statutario anche successivamente alla trasmigrazione e, più precisamente, nel momento in cui l'Ufficio del RUNTS dovesse chiedere, nei successivi 180 giorni dal ricevimento delle informazioni e dei documenti contenuti nel vecchio registro di appartenenza, eventuali informazioni o documenti mancanti. A quel punto l'ente avrà 60 giorni di tempo per inviare il necessario, nonché lo statuto adeguato ai contenuti obbligatori del Cts.

Analogamente avviene per le **Onlus**, per le quali il termine ultimo per presentare la **domanda di iscrizione** al Registro unico scadrà il **31 marzo** del periodo d'imposta successivo all'approvazione delle misure fiscali sottoposte al vaglio della Commissione europea (se l'UE approva la riforma nel 2021, lo statuto è modificabile fino al 31 marzo 2022, altrimenti si avrà tempo fino al 31 marzo 2023). A tale data andranno aggiunti

ulteriori 60 giorni entro i quali l'Ufficio sarà tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti per la definitiva iscrizione nel RUNTS.

Va, inoltre, ricordato che le maggioranze semplificate sono previste solo per alcune tipologie di modifiche ed in particolare per le **modifiche obbligatorie di mero adeguamento**, alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Cts (l'eventuale inserimento di clausole facoltative fa perdere il diritto all'iter semplificato).

Per gli altri enti non profit che intendono iscriversi nel Registro nazionale non ci sono deroghe speciali e pertanto potranno adeguare lo statuto utilizzando le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

La proroga al 31 maggio 2022 e l'avvio del RUNTS

Il nuovo termine del 31 maggio 2022 per gli adeguamenti statutari non dovrebbe essere legata a sopravvenute difficoltà operative connesse con l'avvio del RUNTS e lo slittamento non dovrebbe avere alcun effetto diretto ai fini della sua operatività, anche se la proroga avrebbe dovuto essere coordinata proprio con le procedure di iscrizione nel nuovo Registro, visto il suo ormai imminente avvio (previsto a tutt'oggi senza notizia di slittamenti per settembre 2021 dall'art. 30 del DM 106/2020).

Si ricorda che compete al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicare la data esatta di avvio della operatività del RUNTS, da cui conseguirà poi il **primo popolamento** del Registro, con la **trasmigrazione** in esso di **Odv**, **Aps** e **Onlus** iscritte nei Registri di

settore.

Due procedure disgiunte

In fatti, il termine di avvio del RUNTS è disciplinato all'art. 30 del D.M. 106 e prevede l'indicazione della data di avvio del Registro in Gazzetta Ufficiale, mentre la scadenza per gli adeguamenti statutari semplificati al 31 maggio 2022 permetterà agli enti di modificare il proprio statuto successivamente alla trasmigrazione dei dati nel nuovo Registro nazionale anche successivamente al suo avvio (ovvero anche nei 60 giorni successivi alla richiesta da parte degli Uffici RUNTS di integrazione di informazioni e documenti).

Probabili motivazioni della proroga

Uno dei probabili motivi all'origine dell'ennesima proroga potrebbe essere legato alla **fiscalità del Terzo settore**.

Le autorità governative non hanno, infatti, ancora inviato a **Bruxelles** il dossier per l'**applicazione dei benefici fiscali** degli Enti del Terzo settore e delle imprese sociali e questo ritardo ha di certo un impatto sulla reale ed effettiva operatività della Riforma.

Oltre a questo, una concausa potrebbe imputarsi al **ritardo delle Regioni** nella predisposizione delle **procedure di propria competenza**, essendo decorsi i 6 mesi previsti dall'art. 53 del Cts entro i quali Regioni e province autonome avrebbero dovuto disciplinare i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli Enti del Terzo settore.

Impresa

Dalla Commissione Europea

Certificato COVID digitale: i nuovi regolamenti UE

Sono stati approvati i nuovi regolamenti UE sul certificato COVID digitale. Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà se una persona: è stata vaccinata contro il coronavirus, ha effettuato un test recente con esito negativo, o è guarita dall'infezione. Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in vigore e l'applicazione immediata dal 1° luglio 2021.

Con 546 voti a favore, 93 contrari e 51 astensioni (cittadini dell'UE) e con 553 a favore, 91 contrari e 46 astensioni (cittadini di paesi terzi residenti nell'UE) il Parlamento Europeo ha approvato i **nuovi regolamenti UE sul certificato COVID digitale**.

Il certificato sarà rilasciato **gratuitamente** dalle autorità nazionali e sarà disponibile in **formato digitale o cartaceo con un codice QR**. Il documento attesterà se una persona:

- è stata **vaccinata** contro il coronavirus,
- ha effettuato un **test recente** con esito negativo,
- o è guarita dall'infezione.

In pratica, si tratta di **tre certificati distinti**. Un quadro comune dell'UE renderà i certificati compatibili e verificabili in tutta l'Unione europea, oltre a prevenire frodi e falsificazioni.

Il sistema si applicherà **dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore per 12 mesi**. Il certificato non costituirà una condizione preliminare per la libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio.

Il testo dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, per l'entrata in vigore e l'applicazione **immediata** dal 1° luglio 2021.

Restrizioni di viaggio

I deputati hanno ottenuto un accordo che stipula che gli Stati dell'UE **non potranno imporre ulteriori restrizioni di viaggio** ai titolari di certificati (come quarantena, autoisolamento o test) "a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica".

Saranno prese in considerazione le prove scientifiche, "compresi i dati epidemiologici pubblicati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)". Le misure dovranno essere notificate, se possibile, con 48 ore di anticipo agli altri Stati membri

e alla Commissione, mentre il pubblico dovrà ricevere un preavviso di 24 ore.

Test economici e accessibili

I Paesi dell'UE sono incoraggiati a garantire che i test abbiano **prezzi abbordabili** e siano **ampiamente disponibili**. Su richiesta del Parlamento, la Commissione si è impegnata a mobilitare 100 milioni di euro dallo strumento per il sostegno di emergenza per consentire agli Stati membri di acquistare test per il rilascio di certificati di test digitali COVID dell'UE.

Vaccini

I certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per i vaccini autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) dovranno essere accettati da tutti i Paesi dell'UE. Spetterà agli Stati membri decidere se accettare anche i certificati per i vaccini autorizzati secondo le procedure nazionali o per i vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l'uso d'emergenza.

Garanzie in materia di protezione dei dati

Tutti i dati personali devono essere trattati in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati. I certificati saranno **verificati offline** e non saranno conservati dati personali.

A cura della Redazione

Impresa

Approvato alla Camera

Con la certificazione verde Covid-19 libertà di movimento e di partecipazione alle feste

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto Riaperture, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19. Tra le novità l'istituzione della "certificazione verde Covid-19" con una durata di nove mesi in caso di vaccinazione, sei mesi in caso di guarigione dal Covid, 48 ore dal test in caso di tampone molecolare negativo. La certificazione verde consentirà di viaggiare senza limitazioni in Italia e all'estero e di prendere parte alle feste legate a cerimonie civili e religiose.

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (c.d. **decreto Riaperture**).

Il decreto ha previsto le graduali riaperture per le zone gialle con lo spostamento, avvenuto lo scorso **7 giugno 2021**, del coprifuoco dalle ore 23.00 alle **ore 24.00**.

Dal **21 giugno 2021** il coprifuoco sarà **completamente abolito**

Dal prossimo **15 giugno**, il decreto prevede:

- per i ristoratori la possibilità di offrire il **servizio al tavolo al chiuso** fino allo scoccare del coprifuoco;
- la **riapertura delle fiere** che comunque, nei giorni precedenti il 15 giugno potranno svolgere le attività preparatorie che non prevedono l'afflusso di pubblico;
- il via libera alle **cerimonie nuziali al chiuso** che riguarderà le cerimonie organizzate tramite servizi di catering e banqueting;
- la **riapertura dei parchi tematici e di divertimento**, dei parchi giochi e delle ludoteche.

Dal 1° luglio riprenderanno i corsi di formazione pubblici e privati nel rispetto dei protocolli di sicurezza, riapriranno anche le piscine e i centri nuoto al coperto, i centri benessere e i centri termali.

Potranno riprendere inoltre le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, così come le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Green Pass

L'articolo 9 della conversione in legge disciplina l'istituto delle **certificazioni verdi COVID-19**, istituto introdotto dal presente decreto e che è rilevante nell'ambito delle norme relative:

- agli spostamenti territoriali delle persone;
- alla possibilità per gli accompagnatori (di pazienti non affetti da COVID-19) di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso;
- alle uscite temporanee da alcune strutture residenziali;
- a specifiche ipotesi di spettacoli, eventi sportivi e fiere;
- alla possibilità di partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- alla possibilità di accesso, come visitatori, ad alcune strutture residenziali o di assistenza.

I certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie:

- **vaccinazione** contro il COVID-19; in tal caso la durata del certificato è di **nove mesi** decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale;
- **guarigione** dalla medesima malattia; in tal caso la durata del certificato è di **sei mesi** decorrenti dalla guarigione;

- **effettuazione di un test molecolare** o di un test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al medesimo virus); in tal caso la durata del certificato è di **quarantotto ore** decorrenti dall'esecuzione del test.

Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.